

# **POLIZZA INFORTUNI “VEGAGEST”**

**estratto di polizza**

È un prodotto di



distribuito in esclusiva da Vegagest Sgr S.p.A.

## DEFINIZIONI

Nel testo si intende per:

<b>Assicurato</b>	la persona il cui interesse è protetto dal Contratto di Assicurazione ossia il primo intestatario di fondi comuni di investimento Vegagest che aderisce ai piani di accumulazione (PAC) per il quali è operante la presente assicurazione
<b>Assicurazione o Contratto</b>	il contratto di assicurazione
<b>Contraente</b>	VEGAGEST, che agisce per conto della propria clientela;
<b>Infortunio</b>	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte od una invalidità permanente;
<b>Sinistro</b>	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>Cattolica- Divisione On Line</b>	Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l. – Divisione On Line, Lungadige Cangrande 16 – 37126 Verona
<b>Indennizzo</b>	La prestazione in denaro dovuto da Cattolica – Divisione On Line in caso di sinistro
<b>Premio</b>	La prestazione in denaro dovuto dalla Contraente a Cattolica – Divisione On Line
<b>Rischio</b>	La possibilità che si verifichi il sinistro

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## Oggetto del Contratto

Il presente contratto viene stipulato dal Contraente per conto dei propri clienti, intendendosi per tali le persone fisiche, residenti in Italia, che sottoscrivono l'adesione al servizio assicurativo e che risultino essere, nel modulo di sottoscrizione, i primi intestatari di tutti i PAC aperti su fondi comuni di Vegagest.

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie descritte nelle singole sezioni:

- morte per infortunio;
- invalidità permanente per infortunio.

La garanzia è prestata durante lo svolgimento:

- dell'attività professionale;
- di ogni altra attività di carattere non professionale.

## Criteri generali di indennizzabilità

L'indennizzo corrisposto in caso di infortunio è determinato sulla base degli esiti diretti, esclusivi ed obiettivamente constatabili che siano conseguenza dell'infortunio ed indipendenti da condizioni patologiche preesistenti..

Nel caso in cui l'assicurato abbia lesioni o menomazioni fisiche preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l'assicurazione copre solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

## Rischi compresi

Sono inoltre compresi:

- infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da ebbrezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
- infortuni derivanti da colpa grave dell'assicurato (in deroga all'art. 1900 C.C.);
- infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga all'art. 1912 C.C.);
- colpi di sole o di calore;
- assideramento o congelamento
- le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- asfissia di origine non morbosa;
- annegamento.

## Rischio volo

La garanzia vale per gli infortuni che l'assicurato subisce in qualità di passeggero durante i voli di linea regolari.

## Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

## Rischi esclusi

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- manovre ed esercitazioni militari durante il servizio militare di leva in tempo di pace;
- conseguenze di guerre, movimenti tellurici, o eruzioni vulcaniche;
- azioni delittuose compiute o tentate dall'assicurato;
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
- le trasformazioni o gli assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e da accelerazione artificiale di particelle atomiche (ad esempio fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X,...)

- f) uso e guida di mezzi subacquei ed aerei, salvo quanto previsto al precedente art. 4;
- g) pratica di paracadutismo, speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, alpinismo con scalata di rocce di grado superiore al terzo, inferiore della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), deltaplano e sports aerei in genere;
- h) partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI.

### **Assicurazione per conto altrui**

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui e pertanto gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato.

### **Altre assicurazioni**

Resta convenuto che la validità delle garanzie fornite da Cattolica – Divisione On Line a favore degli assicurati non è infirmata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni con Cattolica – Divisione On Line sottoscritta e con le altre.

Cattolica – Divisione On Line dispensa il contraente e gli assicurati dalle comunicazioni di cui all'art.1910 C.C..

### **Decorrenza della garanzia**

L'operatività della garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno di apertura del piano e di sottoscrizione dell'adesione al servizio assicurativo

### **Operatività della garanzia**

La garanzia è operante con le seguenti limitazioni:

- il sottoscrittore deve essere persona fisica
- le quote PAC devono essere inserite in un certificato cumulativo
- si verifica la sospensione della copertura assicurativa in caso di sospensione oltre le 3 rate del pagamento delle rate PAC
- le quote sottoscritte tramite PAC non devono nemmeno temporaneamente essere rimborsate per un importo superiore al 50%

### **Disdetta del contratto**

.....

In caso di disdetta del contratto assicurativo, la garanzia prestata resterà comunque in vigore per le operazioni precedentemente assicurate, fino alla loro naturale scadenza riportata nel modulo di sottoscrizione.

### **Limiti di età**

L'assicurazione vale per le persone di età compresa tra 18 e 75 anni.

Qualora si verifichi il raggiungimento dell'75° anno di età nel corso di un periodo annuale di assicurazione, l'assicurazione resterà pienamente operante fino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.

### **Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili le persone affette da intossicazione cronico alcolica, tossicodipendenza, epilessia e sintomi epilettoidi, sindromi psico-organiche, schizofrenia, forma maniaco-depressive o stati paranoidi, immunodeficienza acquisita (HIV).

L'assicurazione cessa di conseguenza al manifestarsi di tali affezioni.

### **Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

### **Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto, tranne il caso di denuncia di sinistro ed obblighi dell'assicurato, dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo fax, telegramma o raccomandata, e dovrà essere indirizzata a:

se a Cattolica – Divisione On Line: Via Valle di Pruviniario, 20 – 37020 San Floriano (Verona) – fax 0456837302;

se a Vegagest: Corso Giovecca, 3 - cap 44100 - Ferrara

## **DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO**

### **Denuncia e obblighi in caso di sinistro**

La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato. Deve essere corredata di certificato medico e deve essere fatta entro quindici giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'assicurato, i suoi familiari od i suoi eredi ne abbiano avuto la possibilità o ne siano venuti a conoscenza.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico al Cattolica – Divisione On Line.

La denuncia dell'infortunio potrà essere fatta anche dal contraente qualora l'assicurato, i suoi familiari o i suoi eredi non vi provvedano.

L'assicurato, i suoi familiari o eredi si impegnano a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni di polizza.

Se non viene adempiuto dolosamente all'obbligo della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'assicurato ed i suoi eredi perdono il diritto all'indennità.

### **Pagamento dell'indennizzo**

Cattolica – Divisione On Line provvede al pagamento, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento, della somma assicurata direttamente alla Contraente che la utilizzerà esclusivamente per il versamento delle rate residue previste dal piano accumulo oggetto della copertura.

### **Controversie sulla determinazione dell'indennizzo**

Qualora tra Cattolica – Divisione On Line e l'assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite, sull'entità dei postumi permanenti conseguenti ad infortunio o sulla liquidabilità dell'indennità la loro determinazione viene demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Verona dove si riunirà il Collegio.

Il Collegio può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

### **Rinuncia al diritto di surroga**

Cattolica – Divisione On Line rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

## MORTE PER INFORTUNIO

### **Morte per infortunio**

Cattolica corrisponde in caso di decesso dell'Assicurato il capitale assicurato nei termini previsti dal seguente punto "Capitale Assicurato" e dal precedente punto "Pagamento dell'indennizzo".

### **Capitale Assicurato**

Il capitale assicurato per il caso di morte è pari al numero delle rate residue moltiplicato per l'importo della rata, calcolato al giorno del verificarsi dell'infortunio, con il seguente massimo:

- €.50.000 qualora l'Assicurato risulti sottoscrittore, anche con più rapporti, di un solo PAC;
- €.150.000 qualora l'Assicurato risulti sottoscrittore di più PAC.

# INVALIDITA' PERMANENTE PER INFORTUNIO

## **Invalità Permanente per Infortunio**

Cattolica corrisponde un indennizzo, pari al capitale assicurato nei termini previsti dal successivo "Capitale Assicurato", in caso di invalidità permanente dell'Assicurato di grado pari o superiore al 50%.

La percentuale di invalidità permanente è determinata secondo i criteri e le percentuali di cui alla tabella all. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 denominata "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – INDUSTRIA". Si precisa che in ogni caso deve ritenersi esclusa l'applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38 che abbiano sostituito la predetta tabella.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

## **Capitale Assicurato**

Il capitale assicurato per il caso di invalidità permanente, è pari al numero delle rate residue moltiplicato per l'importo della rata, calcolato al giorno del verificarsi dell'infortunio, con il seguente massimo:

- € 50.000 qualora l'Assicurato risulti sottoscrittore, anche con più rapporti, di un solo PAC;
- € 150.000 qualora l'Assicurato risulti sottoscrittore di più PAC.

~~~~~